

ALESSIA SBROIACCA

Imposizione societaria e discriminazione qualitativa dei profitti d'impresa

I trattamenti tributari differenziati
dei redditi prodotti da società capitalistiche



G. Giappichelli Editore

NOTE INTRODUTTIVE

Il presente lavoro intende analizzare il fenomeno dell'imposizione societaria, dalle sue origini storiche fino agli attuali *trend* dei moderni ordinamenti tributari, la maggior parte dei quali attua forme di discriminazione qualitativa dei redditi prodotti da società ed enti assimilati. È infatti riscontrabile, quale tendenza comune e trasversale degli attuali sistemi tributari, l'implementazione di molteplici forme di diversificazione dei carichi fiscali gravanti sui redditi *corporate*, per effetto delle quali i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società scontano oneri tributari differenti a seconda della dimensione societaria (nel dualismo piccole e medie imprese vs. *big businesses*), del settore economico-industriale di operatività e dei fattori della produzione impiegati nel processo produttivo.

Preso atto dell'esistenza di tali forme di discriminazione qualitativa dei redditi societari, si intende indagare le ragioni tecniche e di politica tributaria alla base dell'attuale trattamento differenziato dei redditi conseguiti da soggetti diversi dalle persone fisiche, sì da verificare entro quali limiti le cennate differenziazioni siano coerenti con (o, viceversa, siano inconsistenti rispetto a) i principi del diritto tributario e le teorie dell'imposizione societaria. Interrogarsi sulla compatibilità di siffatti trattamenti tributari differenziati dei redditi societari con, a titolo esemplificativo, i principi di capacità contributiva ed uguaglianza, oltre che con le giustificazioni addotte a supporto della tassazione di tali redditi in via autonoma rispetto a quelli personali, è fondamentale in quanto ove tali differenziazioni non appaiano sorrette da argomentazioni e giustificazioni conciliabili con i suddetti principi e teorie impositive, si renderà necessario riconsiderare la legittimità di tali trattamenti differenziati. Si comprende inoltre la necessità di questo studio se si considera che, a livello europeo, già si contano diverse proposte nel senso di introdurre ulteriori forme di diversificazione dei carichi fiscali sui redditi *corporate* rispetto a quelle già esistenti¹.

¹ Ci si riferisce sia alle proposte, attualmente in fase di valutazione, di aggravare i carichi fiscali per le imprese che sfruttano determinati fattori della produzione (in particolare, strumen-

L'analisi del fenomeno diversificatorio in essere non può che avviarsi ripercorrendo le ragioni e le circostanze socio-economiche che hanno concorso all'istituzione di specifiche imposte a valere sul reddito di società ed enti assimilati, evento relativamente recente nel panorama della storia della tassazione, in quanto risalente al periodo storico successivo alla prima rivoluzione industriale. Molteplici sono i fattori che hanno determinato l'adozione di un tributo societario autonomo rispetto all'imposta personale, taluni ascrivibili a questioni di opportunità politica (intesa come facilità di riscossione dell'imposta), talaltri derivanti dal contemporaneo affermarsi delle imposte personali sul reddito e dalla necessità di reperire un sempre maggior gettito per far fronte a spese pubbliche, soprattutto di carattere bellico.

Il percorso evolutivo che ha portato all'attuale assetto dei sistemi tributari è stato infatti lungo e tortuoso, anzitutto perché sino a circa due secoli fa l'imposizione veniva prevalentemente attuata tramite tributi a carattere reale o indiretto, in secondo luogo perché sino alla fine dell'Ottocento le società non erano contemplate quale soggetto passivo di un tributo loro specificatamente dedicato. Riflessioni di stampo puramente giuridico circa l'inquadrabilità di società ed enti assimilati quali soggetti passivi di un tributo specifico e l'individuazione del reddito da queste prodotto quale presupposto impositivo, sono invece riscontrabili in un momento successivo all'introduzione, negli ordinamenti tributari, delle prime imposte societarie. In tal senso, l'imposta sul reddito di società ed enti assimilati rappresenta un approdo relativamente recente se si considera l'intera storia della tassazione, sia sotto il profilo soggettivo (chiamando anche i soggetti giuridici che svolgono attività d'impresa a contribuire ai carichi pubblici in base al reddito conseguito) sia sotto il profilo oggettivo (individuando appunto nel reddito netto conseguito dai predetti soggetti il presupposto impositivo, indice di capacità contributiva, che deve essere colpito).

Attualmente, l'imposizione societaria, che si era andata affermando come regime di applicazione generale, sembra tuttavia scontare una fase di ripensamento, in quanto è sempre più diffusa la prassi di implementare regimi alternativi di tassazione dei redditi *corporate*, differenziando i carichi impositivi sulla base di caratteristiche oggettive e soggettive degli enti societari. Queste sostanziali deviazioni dal regime tributario ordinario di tassazione dei redditi societari (ormai spesso diventato di applicazione residuale) sono spesso moti-

ti di tecnologia robotica) sia al programma del partito europeo Volt che, alla voce *fiscal policies*, propone di «*introduce a progressive tax system according to the size of business*». Queste saranno alcune delle forme di discriminazione qualitativa dei redditi che saranno analizzate nel prosieguo (cfr. *infra*, rispettivamente capp. VI e IV).

vate da ragioni di natura extra-fiscale, quali a titolo esemplificativo favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, colpire gli ingenti profitti realizzati dalle grandi imprese ovvero gli extra-profitti conseguiti da imprese operative in taluni peculiari settori produttivi, ovvero ancora disincentivare l'impiego di fattori produttivi particolari (quali i sistemi di intelligenza artificiale) in sostituzione della tradizionale manodopera. Da un modello unico dell'imposizione societaria stiamo quindi assistendo ad una vera e propria parcellizzazione dell'imposta sulle società ed enti assimilati in tante parti quante sono le asserite ragioni per favorire o discriminare alcuni soggetti.

Le argomentazioni addotte sia a supporto sia a sfavore dell'adozione di imposte societarie (sulla cui legittimità oggi non vi è dubbio) autonome rispetto all'imposta che colpisce i redditi delle persone fisiche permettono di comprendere come il concetto di capacità contributiva, ampiamente accolto quale fondamento dell'imposizione personale, sia stato interpretato, declinato e plasmato in relazione ai soggetti giuridici. E l'inquadramento delle teorie dell'imposizione sui redditi *corporate* consentirà di evidenziare la deriva irrazionale che caratterizza i moderni sistemi tributari, ed in specie quell'evidente orientamento a differenziare i carichi fiscali a valere sui redditi societari, così aprendo all'applicazione, anche nel settore dell'imposizione societaria, del principio di discriminazione qualitativa dei redditi, originariamente sviluppato con riferimento all'imposta personale sull'assunto che talune tipologie di reddito (segnatamente, i redditi da lavoro) meritino un trattamento tributario preferenziale rispetto ad altri redditi (quelli derivanti dall'impiego di capitale), dando rilevanza alle modalità ed alle circostanze di produzione del reddito, nonché alle caratteristiche del soggetto percettore.

Infatti, anche se il principio di discriminazione qualitativa dei redditi è stato spesso riferito ai redditi personali, lo stesso non risulta circoscritto, nella sua applicazione, ai soli redditi percepiti dalle persone fisiche.

In prima battuta, si tratta di una conclusione che potrebbe sorprendere, visto che la differenziazione tributaria è stata esplorata con riferimento ai redditi posseduti dagli individui. Sotto un profilo oggettivo, infatti, la diversificazione dei carichi fiscali affonda le proprie radici nell'assunzione che i redditi da lavoro, rispetto ai redditi di capitale, manifestino una diversa (e minore) attitudine alla contribuzione e, pertanto, si debba loro riservare un trattamento fiscale di favore. Pertanto, l'oggetto della differenziazione risulta collegato alla tipologia di reddito conseguito, variamente categorizzato, come visto, nel dualismo tra redditi temporanei o perpetui, meritati o immeritati, prodotti con sacrificio personale o meno. E una tale contrapposizione non è apparentemente rinvenibile nei redditi conseguiti tramite enti societari: come noto, infatti, è di generale applicazione, non solo nell'ordinamento italiano, il principio in base

al quale i redditi societari vengono tutti ascritti alla categoria dei redditi d'impresa, senza dunque possibilità di riproporre in quest'ambito le distinzioni operate per i redditi personali, che possono appartenere a diverse categorie e fonti produttive. Sotto questo profilo, quindi, potrebbe sembrare assente uno dei presupposti della differenziazione tributaria, ossia la percezione di redditi qualitativamente diversi in capo ai soggetti passivi dell'imposizione.

Per altro verso, il principio di discriminazione qualitativa dei redditi risponde altresì all'esigenza di riconoscere la diversa attitudine alla contribuzione di redditi qualitativamente differenti, e siffatta differente capacità contributiva è misurata sia con riferimento alla tipologia di reddito, sia con riferimento all'utilità che tale reddito esprime per il percettore. Entra in gioco quindi anche un profilo soggettivo, ossia diventa rilevante anche chi percepisce il reddito, in quali condizioni versi il soggetto, quale possa essere la sua destinazione (impieghi fruttiferi, risparmio, etc.), quale sia il sacrificio connesso alla produzione di un determinato reddito. Sono questi, infatti, i parametri assunti dalla teoria tributaria per giustificare una differente imposizione a carico di redditi di eguale dimensione. E anche in tale ottica, sembra complesso declinare tali concetti nel comparto dell'imposizione societaria, ove il soggetto percettore è una persona giuridica che non manifesta esigenze di consumo, spesa, risparmio, etc., simili a quelle proprie delle persone fisiche, né parrebbe sopportare un particolare sacrificio nella produzione del reddito, a meno che con tale locuzione non si intenda il deterioramento delle immobilizzazioni strumentali all'esercizio dell'attività economica ovvero si voglia far riferimento alle circostanze di produzione del reddito ed all'eventualità che in talune situazioni il conseguimento di un reddito positivo, anche ingente, possa essere più o meno difficoltoso per l'impresa (si pensi, ad esempio, all'impresa monopolista la quale, dominando il mercato, consegue il proprio reddito con discreta facilità, ovvero all'impresa che debba confrontarsi con prezzi di vendita della materie prime costantemente crescenti, etc.). Si tratta di argomentazioni che, in prima battuta sottese alla teoria della progressività dell'imposizione, sono parimenti rilevanti nel caso di specie posto che, come si vedrà, anche avuto riguardo a società ed enti assimilati è stata propugnata una contribuzione a stampo progressivo.

Ciononostante, il principio di discriminazione qualitativa dei redditi è in tutta evidenza applicato (in maniera occulta) anche con riferimento ai redditi percepiti da società ed enti equiparati. Come si vedrà, infatti, sono molteplici i casi in cui ai redditi conseguiti dalle persone giuridiche, a parità di ammontare, sono riservati trattamenti fiscali anche fortemente differenziati sia in base alla tipologia di soggetto percettore – classificando, così, non i redditi percepiti in diverse categorie bensì catalogando in diverse classi i soggetti che li con-

seguono – sia in base alle circostanze concorrenti alla produzione del reddito, così richiamando il concetto di *productional sacrifice* di E.R.A. Seligman.

Minimo comune denominatore di tali casistiche risiede nella volontà di attuare forme di differenziazione fiscale che spesso risultano essere basate su elementi soggettivi (si fa riferimento alle caratteristiche dimensionali dei soggetti societari che conseguono i redditi imponibili) ovvero sulla volontà di favorire o all'opposto penalizzare determinati soggetti ovvero di tener conto delle condizioni di produzione di un certo reddito (esistenza di congiunture economiche favorevoli o fortunate non connesse ad una particolare inventiva o tenacia imprenditoriale, sfruttamento di taluni fattori produttivi, etc.). La differenziazione tributaria nel comparto dell'imposizione societaria, pertanto, sembra afferire a quel tipo di discriminazione qualitativa inquadrabile quale diversificazione in senso lato, in quanto evidentemente risponde a finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle prettamente fiscali, prescindendo da considerazioni concernenti la capacità contributiva manifestata dal possesso di redditi.

Considerato che il principio di discriminazione qualitativa dei redditi risulta essersi sviluppato quale declinazione del principio di capacità contributiva ed è correlato con il principio di uguaglianza, accolti in pressoché qualsiasi Paese tra i principi cardine del sistema tributario, l'analisi congiunta delle teorie dell'imposizione societaria e della teoria della diversificazione tributaria consentirà di offrire una chiave di lettura ai fenomeni di discriminazione qualitativa attualmente in essere nel settore *corporate*. Si avrà così modo di interrogarsi sull'opportunità di prevedere regimi specifici per le cd. piccole e medie imprese – un vero e proprio arcipelago di *tax advantages* – ovvero di prevedere regimi deteriori di tassazione dei redditi delle grandi imprese (spesso improntati al criterio progressivo), nonché di attuare forme di diversificazione tributaria il cui presupposto è collegato al settore di operatività del soggetto passivo ovvero dei fattori produttivi da questo impiegati.

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL'IMPOSIZIONE SOCIETARIA: UNA PROSPETTIVA STORICO-COMPARATISTICA

*«Business should as a rule be left as free in its movements as possible
and the burden of taxation should be made as light as possible»*

R.T. ELY, 1888

SOMMARIO: 1. *Life without an income tax*. – 2. Le prime forme di imposizione gravanti su società ed enti. – 3. Verso l'elaborazione di una teoria dell'imposizione societaria. – 4. Capacità contributiva ed enti societari. – 5. Attuali criticità e l'auspicato *international system of taxation*.

1. Life without an income tax

Oggigiorno i sistemi tributari appaiono strutturati secondo uno schema comune e condiviso, almeno nei Paesi industriali più avanzati, che di solito vede affiancate, nel campo dell'imposizione diretta, un'imposta sul reddito delle persone fisiche ed un'imposta sul reddito delle società ed enti assimilati che svolgono attività d'impresa. Nonostante l'imposizione abbia una storia risalente nel tempo, essendo rinvenibili in pressoché qualsiasi epoca storica esempi di prelievi coattivi esercitati da un soggetto (sovrano, ente pubblico) a carico di altri, la struttura dei moderni sistemi tributari cui siamo familiari rappresenta in realtà l'epilogo di una lunga e complessa evoluzione¹. Solo infatti in

¹ Come affermato da R.T. ELY, *Taxation in American States and Cities in the 19th century*, New York, 1888, p. 25, «*taxation as we now understand the term is something new in world's history*». Egli si riferiva precipuamente alla circostanza che all'epoca, così come oggi, era ed è considerato normale confrontarsi con un tipo di imposizione diretta che colpisce il reddito dei soggetti passivi. Per lungo tempo, invece, la tassazione ha svolto un ruolo minore e diverso, ed era prevalentemente improntata a prelievi di stampo indiretto (per una esauriente ricostruzione storica, cfr. D. STEVANATO, *Fondamenti di diritto tributario*, Milano, 2019, p. 1 ss.).

tempi recenti – negli ultimi due secoli – si è assistito ad un progressivo sviluppo delle teorie dell'imposizione, sia avuto riguardo alla manifestazione di ricchezza su cui il peso dell'imposta deve gravare (scambi e transazioni o redditi? Ed in tal caso come determinare la base imponibile?), sia in relazione alla tipologia di soggetto passivo che è chiamato a contribuire ai carichi pubblici (persone fisiche o anche soggetti giuridici?), sia infine ai principi che devono guidare e orientare il prelievo fiscale (capacità contributiva, uguaglianza, equità, differenziazione tributaria) ed alle tecniche di attuazione dello stesso, nel rispetto dei principi identificati.

In tale prospettiva, l'imposta sul reddito delle società e di enti assimilati rappresenta una recente novità nel panorama della storia della tassazione almeno sotto due profili: da un lato, in quanto chiama a contribuire alle pubbliche spese non solo le persone fisiche, ma anche enti giuridici; dall'altro lato, in quanto la base imponibile di tale tributo è individuata nel reddito prodotto da tali soggetti, generalmente determinato quale differenza tra valore della produzione e costi inerenti l'attività d'impresa, secondo le regole civilistiche, contabili e fiscali di ciascun Paese.

Invero, mette conto rilevare come per lunghissimo tempo il potere impositivo veniva esercitato solo nei confronti delle persone fisiche, e l'oggetto dell'imposizione consisteva solitamente in manifestazioni di ricchezza visibili e tangibili (proprietà terriere, immobili) ovvero in scambi e transazioni. Società ed enti assimilati, infatti, venivano solo marginalmente interessati da tributi pensati per colpire cespiti e/o averi posseduti dalle persone fisiche, ma non subivano un prelievo sistematico sul reddito prodotto. Il reddito quale oggetto di imposizione, ed il reddito delle persone giuridiche in particolare, rappresenta perciò una novità assoluta degli ordinamenti tributari moderni quando, nel XIX secolo, vennero avanzate le prime proposte di considerare anche tali entità quali suscettibile di essere assoggettate a tassazione.

L'evoluzione dei sistemi tributari da una struttura caratterizzata da molteplici imposte (spesso indirette) che colpivano altrettanto diverse manifestazioni di ricchezza fisica dei contribuenti persone fisiche, sino all'attuale insieme di imposte dirette che mirano a colpire la capacità contributiva dei soggetti passivi (persone fisiche e società ed enti assimilati), è indissolubilmente legata all'evolversi dei fenomeni economici ed industriali ed ai mutamenti in seno alla società.

E così, mentre nella società statica nel Medioevo e sino alla prima rivoluzione industriale un sistema tributario prevalentemente basato su tributi indiretti poteva apparire soddisfacente e riusciva a soddisfare le esigenze finanziarie dell'epoca, il successivo progredire del commercio e delle strutture giuridiche attraverso cui esercitare le attività imprenditoriali, congiuntamente ad una

sempre crescente necessità di reperire nuovo gettito da destinare ad opere pubbliche ed episodi bellici ed all'imporsi del comune sentire di un sistema tributario equo ed ispirato a canoni di razionalità e certezza, hanno determinato la necessità di rivedere le modalità attraverso cui colpire le ricchezze ed esercitare il potere impositivo.

Molto eloquenti, sul punto, le parole del James, il quale a fine Ottocento correttamente osservava che

We have in essence the same system of taxation which was in vogue a hundred years ago. Indeed we may say that in all its most important features it is the same as was adopted in England in the time of Queen Elizabeth ... In the mean time our industry has changed, our agriculture has changed, we have changed our style of dress. We wear different hats, a better boot and shoe; we drive a better horse, milk a better cow; fatten a better hog, have invented a new plough, invented and utilized the railroad, steamboat, mowing-machine, reaper, self-binder, etc., but we stick to an antiquated system of taxation which was not very good at the time it was adopted and has become worse ever since. ... Our tax system does not correspond to our industrial conditions².

Si trattava di osservazioni e sentimenti comuni e trasversali alla comunità scientifica nei diversi Paesi, seppure maturati secondo tempistiche differenti nel corso del XVIII e XIX secolo, emerse quale reazione a quel sistema, percepito quale profondamente iniquo, caratterizzato dalla prevalenza di imposte a carattere reale. Infatti, prima del proliferare delle imposte sui redditi, si annoverano diverse imposte di stampo reale, quale a titolo esemplificativo l'americana *general property tax*, essendo l'imposizione essenzialmente concentrata su alcuni specifici cespiti visibili (proprietà terriere, immobili, etc.), il cui valore fiscale veniva predeterminato da disposizioni sommarie ed arbitrarie.

In particolare verso la fine dell'Ottocento si assiste ad una fiorente produzione dottrinale critica nei confronti di tali imposte; innumerevoli sono i contributi di economisti e studiosi del diritto dell'epoca che ne auspicavano l'abolizione immediata in quanto retaggio ormai di tempi passati («*a general property tax of this sort is a relic of medievalism and should be abolished as soon as possible*», nelle parole del James), che avevano determinato gravi diseguglianze ed erano oltretutto altamente inefficienti e di difficile amministrazione.

La strada verso l'introduzione di imposte dirette a valere sul reddito dei contribuenti – in un primo tempo, solo persone fisiche – è tuttavia costellata di dibattiti tra economisti ed esperti del settore, oltre che entro le sedi competenti a legiferare in materia: se da un lato le spinte al rinnovamento dei sistemi tri-

² E. JAMES, *The farmer and taxation*, in *Science*, 448, 1891, p. 129.

butari di impronta medievale sono state innumerevoli dalla fine del Settecento a tutto il secolo successivo – ed hanno alla fine prevalso sulle opinioni contrarie – ciononostante l'istituzione di forme di imposizione che colpissero il reddito ha subito forti resistenze.

Paese precursore nell'adozione di forme di imposizione reddituale è stata l'Inghilterra, il cui sistema tributario annovera un'imposta sul reddito delle persone fisiche già dal 1799, su proposta del Pitt dopo l'abolizione del cd. *Triple assessment*³. Nonostante l'imposta fosse in origine denominata *general tax on property and employment*, si trattava indubbiamente di un'imposta a carattere personale sul reddito dei contribuenti, che colpiva i redditi sia dei soggetti residenti (nello specifico: redditi derivanti dal possesso di immobili, da lavoro dipendente, dall'esercizio di una professione, dal commercio e altri redditi ovunque prodotti) sia dei soggetti non residenti (in questo caso, l'imposta gravava sul reddito da proprietà immobiliari situate nel territorio inglese). Il sistema era particolarmente articolato, in quanto le predette macrocategorie reddituali erano suddivise in ulteriori sotto-catalogazioni per un totale di 19 tipologie di reddito; erano inoltre previste deduzioni generali dal reddito imponibile oltre che deduzioni specifiche per ciascuna categoria di reddito, che potevano essere fatte valere in occasione della dichiarazione dei redditi da trasmettersi con cadenza annuale.

La storia dell'imposizione reddituale inglese è in ogni caso decisamente complessa, in quanto per tutto il secolo successivo all'introduzione di questa prima forma di imposta sui redditi delle persone fisiche si assistono a mutamenti sia avuto riguardo all'oggetto dell'imposizione (tipologia di reddito colpito) sia avuto riguardo ai metodi di determinazione e valutazione delle componenti imponibili. Così, a titolo esemplificativo, già nel 1803 con il *Property and Income Tax Act* promosso dall'Addington l'imposta subì sostanziali modifiche – anzi, si può affermare che l'imposta venne nei suoi tratti essenziali

³ Il cd. *Triple Assessment* venne introdotto con l'*Aid and Contribution Act* del 1798 e prevedeva la suddivisione dei contribuenti in tre categorie: a) i cd. *presumable wealthier taxpayers*, ossia i contribuenti che apparivano maggiormente ricchi in quanto possedevano stabilimenti, sottoposti e cavalli, i quali erano chiamati a contribuire pagando sui cd. *optional consumption and luxuries*; b) nella seconda classe ricadevano i contribuenti diversi dai primi ed il parametro di tassazione era costituito dal numero e tipologia di cavalli, dal numero di finestre delle proprietà immobiliari e dagli orologi posseduti; c) infine, la terza categoria comprendeva i soggetti più poveri, il cui onere tributario era commisurato al valore degli alloggi ovvero dei negozi. Il *Triple Assessment* rappresenta una delle imposte di maggior insuccesso nella storia, sia per la manifesta iniquità nella distribuzione del carico fiscale, sia perché alla sua introduzione ha fatto seguito un gettito scarsissimo. Data soprattutto l'incapacità di raccogliere adeguate risorse finanziarie, il tributo fu soppresso l'anno seguente.

snaturata, sia perché furono riviste al ribasso le categorie reddituali, passando da 19 a 5 (reddito immobiliare, reddito degli agricoltori, reddito dei detentori di titoli e partecipazioni, reddito da lavoro dipendente e altri redditi), sia poiché per ciascuna tipologia reddituale era prevista una dichiarazione a sé stante, cosicché in definitiva per un periodo furono vigenti cinque diverse imposte a valere sulle cinque predette categorie reddituali.

Mette conto rilevare come, nonostante l'Inghilterra sia il primo Paese ad avere introdotto nel proprio ordinamento un'imposta sui redditi delle persone fisiche dai caratteri molto simili a quelle attualmente vigenti, siffatto tipo di imposizione era in origine previsto quale temporaneo. L'imposta, infatti, venne istituita allo scopo essenziale di reperire gettito in un momento di particolare difficoltà finanziaria del Regno, essendo in corso la guerra con la Francia, a seguito del fallimento del cd. *Triple Assessment*. Questo spiega anche perché l'imposta fu nel secolo successivo più e più volte rimaneggiata, spesso mancando di un disegno razionale⁴, e perché, nonostante fosse percepita l'iniquità del sistema impositivo dell'epoca⁵, poche furono le istanze indirizzate a migliorarne l'efficienza, rinvendosi all'opposto molteplici proposte di abolizione dell'*income tax*, soprattutto sull'osservazione che un'imposta sul reddito avrebbe depresso l'economia, scoraggiato il commercio e l'industria, come sostenuto dall'associazione – la cui denominazione è eloquente – *Anti-Income Tax Association*. Tant'è vero che quando, per brevi periodi, l'imposta sul reddito fu abolita, tale evento fu applaudito con gioia come si evince dalle parole del Morgan dei primi dell'Ottocento: «*Happily for the nation this odious tax has been lately repealed*».

Ben presto fu tuttavia chiaro che l'imposta sul reddito non avrebbe potuto considerarsi quale misura temporanea, bensì permanente, in quanto ogni volta che veniva abolita per un breve lasso temporale non solo le conseguenze per le casse statali erano disastrose⁶, ma altresì alla sua eliminazione faceva da *pen-*

⁴ Brougham, nel 1815, efficacemente la descrisse quale «*the most tormenting of all taxes*».

⁵ A titolo esemplificativo, l'imposta introdotta nel 1799 venne in seguito aspramente criticata in quanto era percepito quale «*unfair to tax at the same rates landed or funded income, life income, and professional or commercial income. There should be differentiation between settled, temporary and precarious incomes*» (W. KENNEDY, *English taxation 1640-1799*, London, 1913, p. 173 ss.). Si può rinvenire, in tal senso, già un primo germe della necessità di attuare forme di differenziazione tributaria, ossia di assoggettare redditi monetariamente equiparabili ma qualitativamente differenti a carichi tributari dissimili. Sul punto si tornerà in seguito al capitolo II.

⁶ Basti pensare che per l'anno 1843 il deficit previsto di bilancio ammontava a oltre 2 milioni di sterline, una cifra davvero consistente per l'epoca, e le stime per gli anni a venire indicavano un costante incremento (sino a oltre 10 milioni).